

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3224-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. **5311**)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

(V. Stampato n. **3224**)

modificato dal Senato della Repubblica il 16 dicembre 2004

(V. Stampato Camera n. **5311-B**)

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 28 dicembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 dicembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2005, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2005 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno fi-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 1, si veda la Terza Nota di Variazioni)

Art. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 2, si veda la Terza Nota di Variazioni)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nanziario 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 70.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per l'anno finanziario 2005, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La SACE S.p.A. è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2005, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

«Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 2.000 milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.500 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2004 sono riferiti alla competenza dell'anno 2005 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» e «Politiche di sviluppo e coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscrit-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

to nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree sottoutilizzate» (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base «Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici» (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

l'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del 1992.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ra-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

gioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum* dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2005 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

25. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2005, è stabilito in 150.

26. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

27. Per l'anno 2005 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali, nonché in applicazione del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, in relazione alla trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

base 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 «Federalismo fiscale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 «Contratti di programma» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 set-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

35. Le disponibilità conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, relative agli interventi connessi alle politiche anti-droga, in applicazione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, introdotto dall'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

36. Per l'anno 2005, una quota delle entrate, nel limite di 270 milioni di euro, rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi.

37. Le risorse statali da destinare alle Agenzie fiscali sono stanziare su un unico capitolo nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo investimenti - incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, reresi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, in attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2005, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

Identico

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria» e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2005.

Art. 6.

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2005, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2005 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2005.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2005, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine d'ufficio e funzionamento degli uffici all'estero, nonché alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di trasporto.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 - Funzionamento - e 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire per l'operatività scolastica» e «Scuole non statali», di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2005, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

6. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilità degli uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2005 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2005.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

all'anno finanziario 2005, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2005, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)

Identico

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2005, è fissato in 150 unità.

5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le disponibilità del fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito delle dotazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come da ultimo determinate dal comma 207 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, assumono una autonoma evidenziazione contabile.

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

Identico

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

gennaio 1952, n. 15, è fissato, in termini di forza media, nell'anno 2005, come segue:

- a) Esercito n. 10.787;
- b) Marina n. 1.600;
- c) Aeronautica n. 1.215.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 397;
- 2) Marina n. 725;
- 3) Aeronautica n. 302;
- 4) Carabinieri n. 578;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 5;
- 2) Marina n. 200;
- 3) Aeronautica n. 92;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 74;
- 2) Marina n. 7;
- 3) Aeronautica n. 20.

4. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno 2005, in n. 102 unità.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2005, in n. 1.330 unità.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2005, in n. 965 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2005, in n. 593 unità.

8. Il contingente di carabinieri ausiliari da mantenere in servizio di leva per l'anno finanziario 2005, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è fissato, in termini di forza media, in 4.589 unità.

9. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

10. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal «Fondo a disposizione» di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».

12. Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2005, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2005 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» - capitolo 2827 - di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

cassa, nell'unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire con propri decreti le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Economia montana e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. Per l'anno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 14.

(*Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 15.

(*Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programmi anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione e comunicazione» dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

(*Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative*)

Identico

Art. 15.

(*Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2005, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previsionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

Art. 16.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in euro 645.380.868.034 in termini di competenza ed in euro 663.972.068.372 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2005.

Art. 17.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2005, con le tabelle allegate.

Art. 18.

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 2005, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 16.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in euro **645.360.868.034** in termini di competenza ed in euro **663.952.068.372** in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2005.

Art. 17.

(Quadro generale riassuntivo)

Identico
(Per le modifiche ai quadri generali riassuntivi si vedano le pag. 49ss)

Art. 18.

(Disposizioni diverse)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2005, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

6. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente col-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

laborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

9. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2004 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 8, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

12. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2005, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro del-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

14. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifica-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

zioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

17. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

18. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e suc-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. *Identico.*

19. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

cessive modificazioni, concernente il fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e le unità previsionali di base degli stati di previsione interessati delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.

20. Per l'anno finanziario 2005, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2005, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

23. Per l'anno finanziario 2005, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

24. Il comma 40 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:

«40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), afferenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti».

Art. 19.

(Bilancio pluriennale)

1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2005-2007, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

23. *Identico.*

(Per le modifiche all'allegato n. 1, si veda la Terza Nota di Variazioni)

24. *Identico.*

Art. 19.

(Bilancio pluriennale)

Identico

T A B E L L E

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

Tesoro: 3.1.7.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 2230 e 2231); 3.1.7.5 «Oneri accessori» (cap. 2247); 3.1.7.6 «Altri interessi su mutui» (cap. 2256 e 2263).

Ragioneria generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 2700); 4.1.2.7 «Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap. 2746); 4.1.2.8 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 «Interessi conti di tesoreria» (cap. 3100).

Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4015).

Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7211 e 7212);

Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7421 e 7422).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA A

Identica

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4501).

Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (cap. 2502 e 2503).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 7415).

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

Difesa del suolo: 6.2.3.4 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 8582).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Trasporti terrestri: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8054 e 8055).

Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 «Opere marittime e portuali» (cap.7841);

Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7341);

Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.10 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Segretariato generale: 3.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7101);

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.2.3.1 «Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca» (cap. 7000).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA B

Identica

**A) Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 2005**

998/004/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2005	
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
ENTRATA	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	375.035.720.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	25.833.995.202
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CURA; RISCOSSIONE CREDITI	8.942.396.923
TOTALE ENTRATE FINALI	409.812.052.125
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	235.748.815.909
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	645.560.868.034
RISULTATI DIFFERENZIALI	
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (-)	400.669.715.202 422.798.546.976
RISPARMIO PUBBLICO	409.812.052.125 465.749.303.849
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-22.138.831.714 -56.137.311.524
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	409.510.788.125
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	408.510.788.125
SPESE FINALI DI CUI: SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	468.749.303.849 3.092.337.028
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	460.657.026.823
INDEBITAMENTO NETTO	-51.146.238.498
ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)	408.612.052.125 645.360.868.034
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO	-235.748.815.909

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2005

999/005/1

MINISTERI	SPESA CORRENTE (MIGLIAIA DI EURO)						Totale Spese Correnti
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico		
ECONOMIA E FINANZE	5.786.168	149.250.073	25.748.664	636.369	71.897.338	253.318.811	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	95.983	311.089	8.832	2	-	415.905	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	307.916	64.683.433	1.210.705	-	-	66.402.054	
GIUSTIZIA	5.286.565	1.620.701	161.694	25.910	-	7.095.270	
AFFARI ESTERI	974.067	1.133.191	19.079	-	-	2.126.336	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	33.251.504	8.068.229	1.017.307	1	-	48.338.840	
INTERNO	9.062.069	12.399.393	330.311	7.688	-	21.800.462	
AMBIENTE E TERRITORIO	94.183	302.459	2.778	-	-	389.419	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	944.966	1.730.946	28.838	7.230	-	2.711.778	
COMUNICAZIONI	74.115	120.209	5.308	-	-	199.632	
DIPESA	15.674.817	249.313	308.888	365.368	-	16.498.106	
POLITICHE AGRICOLE	553.986	230.404	26.065	5.357	-	811.832	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	920.341	492.440	104.931	-	-	1.517.713	
SALUTE	142.301	1.003.722	18.565	-	-	1.162.588	
TOTALE	79.076.182	241.785.401	28.989.702	1.045.925	71.897.336	422.796.547	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2005

9991/0051/2

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE (MIGLIAIA DI EURO)				Totale combi. capitale	Totale spese finali	Rimborso passività finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in capitale	Orientamenti	Orienti Comuni				
ECONOMIA E FINANZE	20.291.520	204.868	2.423.818	-	22.920.206	276.238.817	179.595.794	455.834.511
ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.803.047	-	10.000	-	2.813.047	3.228.952	-	3.228.952
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.216.360	-	-	-	1.216.360	67.618.414	-	67.618.414
GIUSTIZIA	272.663	-	-	-	272.663	7.367.953	-	7.367.953
AFFARI ESTERI	23.513	-	-	-	23.513	2.149.848	-	2.149.848
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	3.083.133	-	-	-	3.083.133	51.419.974	-	51.419.974
INTERNO	3.116.001	-	34.000	-	3.152.001	24.952.463	-	24.952.463
AMBIENTE E TERRITORIO	681.907	-	-	-	681.907	1.081.326	-	1.081.326
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	4.004.801	-	565.800	-	4.570.701	7.282.480	-	7.282.480
COMUNICAZIONI	172.178	-	-	-	172.178	371.810	-	371.810
DIFESA	2.523.620	-	-	-	2.523.620	19.021.727	-	19.021.727
POLITICHE AGRICOLE	501.302	-	288.411	-	740.313	1.554.145	-	1.554.145
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	360.578	-	316.625	-	667.202	2.784.915	15.711	2.200.026
SALUTE	113.951	-	-	-	113.951	1.276.539	-	1.276.539
TOTALE	39.157.195	204.868	3.588.754	-	42.960.817	465.749.364	179.611.504	645.360.868

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9997 006/ 1

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONI CREDITIVO PER MINISTERO DELLE SPESE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2005
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	384.114.925	2.213.208	1.648.646	31.900.629	240.571	1.656.684	14.926.004	9.008.194	30.987	10.096.783	455.834.611
ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.016	<<	<<	3.227.936	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.228.952
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	114.646	<<	<<	10.005.873	<<	<<	<<	<<	<<	57.407.696	67.618.414
GIUSTIZIA	21.674	<<	7.317.898	<<	<<	<<	<<	<<	<<	26.581	7.967.953
AFFARI ESTERI	1.802.330	283.597	<<	41.040	<<	<<	<<	3.642	99.240	<<	2.148.849
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.190.407	<<	<<	281.270	<<	<<	<<	<<	48.960.301	7.956	51.418.974
INTERNO	15.330.046	50.197	9.211.028	<<	<<	<<	<<	35.953	<<	325.240	24.962.464
AMBIENTE E TERRITORIO	496.124	4.953	<<	<<	530.469	47.783	<<	<<	<<	<<	1.081.328
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.020.900	80.878	409.387	4.585.964	305.599	825.287	<<	46.830	568	7.237	7.262.480
COMUNICAZIONI	<<	<<	<<	127.852	3.697	<<	<<	238.373	888	1.200	371.810
DIFESA	521.061	15.844.365	2.352.499	65.341	8.733	18.735	10.773	8.733	<<	391.484	19.021.725
POLITICHE AGRICOLE	4.709	83.053	222.479	1.054.695	189.106	<<	122	<<	<<	<<	1.354.146
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	<<	<<	<<	<<	27.121	<<	<<	2.174.881	<<	823	2.200.625
SALUTE	<<	2	<<	18	4.398	<<	1.296.722	<<	<<	36.480	1.278.538
TOTALE	405.621.836	19.280.293	21.169.797	51.270.646	1.309.631	2.548.470	16.173.621	11.514.206	49.091.784	68.390.669	645.360.867

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/0087 1
Allegato A2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2005
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	REDDITI DAL LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	16.878.245	3.488.382	277.804	86.088.251	2.571.076	3.585.775
ATTIVITA' PRODUTTIVE	78.107	20.099	4.448	228.234	2.484	55.159
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	261.969	59.478	15.874	84.562.900	274.324	43.175
GIUSTIZIA	4.756.330	1.406.913	308.594	233.955	384.824	-
AFFARI ESTERI	822.810	182.721	14.476	23.080	73.388	-
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	36.307.348	1.097.085	2.277.159	7.688.595	3.573	651.897
INTERNO	7.156.694	1.843.933	483.516	12.148.518	181.515	10.328
AMBIENTE E TERRITORIO	48.494	181.412	3.209	123.726	-	22.977
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	788.671	228.463	47.130	820.731	371	816.511
COMUNICAZIONI	66.827	18.607	4.030	-	1.200	103.679
DIFESA	12.681.830	2.710.342	779.919	51.059	2.766	-
POLITICHE AGRICOLE	491.947	62.082	29.552	143.305	488	89.065
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	862.630	107.370	47.150	392.646	80.343	16.320
SALUTE	76.913	145.587	4.732	564.980	336.334	-
TOTALE	81.073.515	11.363.454	4.297.693	173.088.960	3.312.688	5.390.887

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

994/008/2
Allegato A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2005
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	377.253	15.700.000	71.253.718	44.017.606	633.326	8.451.170	263.318.611
ATTIVITA' PRODUTTIVE	22.398	-	-	-	-	4.976	415.905
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	-	-	-	-	-	1.194.334	86.402.054
GIUSTIZIA	-	-	942	-	-	4.713	7.095.271
AFFARI ESTERI	1.005.821	-	-	-	-	4.038	2.128.335
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.918	-	-	-	-	307.284	48.336.839
INTERNO	9.409	-	-	82.347	-	105.200	21.800.481
AMBIENTE E TERRITORIO	9.593	-	-	-	-	8	399.419
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	814	-	200	4.769	-	4.118	2.711.778
COMUNICAZIONI	5.934	-	-	310	-	45	189.632
DEFESA	115.668	-	4.697	101.234	-	51.392	16.498.107
POLITICHE AGRICOLE	565	-	-	-	-	729	813.833
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	597	-	10.419	2	-	237	1.517.714
SALUTE	20.055	-	-	-	-	12.987	1.162.588
TOTALE	1.570.430	15.700.000	71.259.976	44.186.268	833.326	10.141.232	422.798.547

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9997 006/ 3
Allegato A2

**RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2003
(IN MILIARDI DI EURO)**

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI BENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	501.502	6.387.553	1.773.960	-	34.240	9.352.179	4.971.372	22.920.206
ATTIVITA' PRODUTTIVE	44.540	207.905	2.510.603	-	-	19.090	40.000	2.813.048
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	11.767	1.204.593	-	-	-	-	-	1.216.360
GIUSTIZIA	272.883	-	-	-	-	-	-	272.883
AFFARI ESTERI	19.071	-	-	-	4.442	-	-	23.513
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	117.593	2.472.527	192.081	-	120.058	-	180.915	3.983.134
INTERNO	581.278	2.560.207	-	516	-	-	-	3.152.001
AMBIENTE E TERRITORIO	48.723	633.184	-	-	-	-	-	681.907
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	879.138	1.480.758	1.627.494	15.646	-	587.479	-	4.570.701
COMUNICAZIONI	28.079	-	140.000	-	-	3.098	-	172.178
DIFESA	2.489.458	-	-	82	34.100	-	-	2.523.620
POLITICHE AGRICOLE	104.605	111.635	285.658	-	-	239.411	-	740.313
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	360.565	199.358	98.378	18.317	-	516	€0	667.202
SALUTE	1.826	112.000	-	-	-	124	-	113.950
TOTALE	5.461.808	15.369.719	6.627.572	34.741	192.840	10.171.796	5.092.337	42.950.616

**B) Quadro generale riassuntivo
del bilancio di cassa
per l'anno finanziario 2005**

999/010/1

BI QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2005	
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
ENTRATA	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	366.691.640,000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	23.281.190,732
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI: RISCOSSIONE CREDITI	8.942.336,923
TOTALE ENTRATE FINALI	101.294.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	398.915.097,655
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	299.509.097,655
RISULTATI DIFFERENZIALI	663.962.088,372
ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (-)	399.972.760,732
RISPARMIO PUBBLICO	435.128.503,440
ENTRATE FINALI SPESE FINALI (-)	398.915.097,655
SALDO NETTO DA FINANZIARE	484.340.503,987
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	101.294.000
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI SPESE FINALI DI CUI: SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	398.813.833,666
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	479.148.534,283
INDEBITAMENTO NETTO	-10.334.700,608
ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)	398.915.097,655
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO	663.962.088,372
	-295.036.870,717

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

989.012/ 1

segue B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2005
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SPESA CORRENTI							Totale Spese Correnti
	Funzionamento	Interessi	Oneri Correnti	Trattamenti di quiescenza indefiniti e sostitutivi	Oneri del debito pubblico			
ECONOMIA E FINANZE	5.823.144	149.405.833	35.752.084	636.369	71.897.330			263.514.770
ATTIVITÀ PRODUTTIVE	96.867	311.088	8.832	2				416.089
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	319.772	84.949.542	1.216.204	6				86.185.524
GIUSTIZIA	5.308.885	1.802.531	161.684	25.910				7.099.020
AFFARI ESTERI	674.425	1.149.907	16.989					2.141.290
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA	39.671.710	8.083.203	1.017.221	69				48.774.203
INTERNO	9.078.377	13.709.916	323.794	7.688				23.119.775
AMBIENTE E TERRITORIO	100.872	300.588	2.778					404.348
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	952.490	1.800.774	28.048	7.337				2.788.647
COMUNICAZIONI	74.461	120.483	5.308					200.262
DIFESA	15.604.345	253.380	908.808	365.368				16.532.501
POLITICHE AGRICOLE	557.820	238.715	26.017	3.357				826.009
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	509.298	483.745	104.931					1.537.975
SALUTE	154.753	1.117.774	16.565					1.289.082
Totale	79.659.320	243.537.500	38.988.250	1.046.106	71.897.330			435.129.506

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/012/2

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2005
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE				Totale contro capitale	Totale spese finali	Rimborso passività finanziarie	Totale generato
	Investimenti	Altre spese in contabile	Oneri Correnti					
ECONOMIA E FINANZE	20.277.618	205	2.418.818		22.301.304	286.416.074	179.596.794	466.011.808
ATTIVITÀ PRODUTTIVE	3.103.179	-	10.000		3.113.179	3.529.219	-	3.529.219
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	3.205.544	-	-		3.205.544	69.691.066	-	69.691.066
GIUSTIZIA	388.212	-	-		388.212	7.487.232	-	7.487.232
AFFARI ESTERI	23.538	-	-		23.538	2.164.828	-	2.164.828
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA	3.568.359	-	-		3.568.359	52.342.562	-	52.342.562
INTERNO	3.348.681	-	34.000		3.422.681	26.542.456	-	26.542.456
AMBIENTE E TERRITORIO	1.255.341	-	2.611		1.257.952	1.662.300	-	1.662.300
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	4.946.091	-	595.900		5.521.991	8.310.638	-	8.310.638
COMUNICAZIONI	217.259	-	-		217.259	417.521	-	417.521
DIFESA	2.604.509	-	-		2.604.509	19.137.001	-	19.137.001
POLITICHE AGRICOLE	1.244.640	-	238.411		1.483.051	2.309.069	-	2.309.069
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	661.592	-	304.275		965.787	2.503.762	15.711	2.519.473
SALUTE	537.754	-	-		537.754	1.826.846	-	1.826.846
Totale	45.432.178	204.888	3.574.015		49.211.061	484.340.567	179.611.505	663.962.072

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/014/1

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2005
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ARRETTI TERRITORIALI	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	394.312,081	2.207,609	1.644,697	31.895,571	<<	1.859,644	<<	9.001,756	30.987	10.100,772	466.011,866
ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.016	<<	<<	3.628,203	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.529,219
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	135,209	<<	<<	10.464,768	<<	<<	<<	<<	<<	59.090,091	69.691,088
GIUSTIZIA	23,788	<<	7.436,863	<<	<<	<<	<<	<<	<<	26,581	7.467,232
AFFARI ESTERI	1.809,602	203,591	<<	47,869	<<	<<	<<	3,765	99,975	<<	2.164,628
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.373,927	<<	<<	429,764	<<	<<	<<	<<	49.531,034	7,837	52.342,562
INTERNO	16.657,020	64,754	9.407,176	<<	<<	<<	<<	36,059	<<	377,448	26.542,457
AMBIENTE E TERRITORIO	513,235	21,869	<<	<<	<<	50,840	<<	<<	<<	<<	1.662,268
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.028,740	129,647	346,339	5.396,582	<<	968,726	<<	48,940	10,591	16,515	8.310,638
COMUNICAZIONI	<<	<<	<<	124,222	<<	<<	<<	264,428	648	1,200	417,521
DIFESA	521,127	16.759,573	2.352,499	65,341	<<	18,736	<<	8,733	<<	391,484	19.136,999
POLITICHE AGRICOLE	4,973	187,455	223,883	1.792,718	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.309,059
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.481,190	<<	823	2.519,473
SALUTE	<<	2	<<	18	<<	<<	<<	<<	<<	35,460	1.856,847
TOTALE	417.381,718	18.574,506	21.411,457	53.856,166	<<	2.684,766	<<	11.874,891	49.573,235	70.046,212	663.652,068

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2005 (MILIARDI DI EURO)					ALLEGATO B2		
MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE			
ECONOMIA E FINANZE	16.707.075	3.498.504	277.374	86.086.251	2.571.076	3.565.775			
ATTIVITA' PRODUTTIVE	78.232	20.189	4.448	278.234	2.484	55.159			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	287.726	64.868	15.874	64.582.998	310.122	48.008			
GIUSTIZIA	4.755.400	1.407.785	308.594	235.269	385.802	<<			
AFFARI ESTERI	822.810	181.287	14.476	23.080	73.988	<<			
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	36.707.415	1.117.749	2.277.159	7.689.124	3.573	655.568			
INTERNO	7.161.518	1.648.905	483.515	13.456.279	182.270	10.329			
AMBIENTE E TERRITORIO	46.484	195.599	3.208	123.953	<<	23.081			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	788.917	230.177	47.130	620.739	371	691.998			
COMUNICAZIONE	96.071	18.982	4.041	<<	1.200	103.879			
DIFESA	12.681.630	2.742.736	779.919	51.059	2.768	<<			
POLITICHE AGRICOLE	493.943	64.933	29.652	144.001	873	91.041			
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	874.742	114.218	47.150	382.688	80.597	17.320			
SALUTE	76.919	161.744	4.732	876.321	336.334	<<			
TOTALE	81.530.862	11.467.775	4.297.874	174.513.896	3.950.656	5.482.984			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6989/0181/2

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2005
(MIGLIAIARI DI EURO)

MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE OEE	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	377.258	15.709.000	71.253.718	44.017.806	833.326	18.606.107	263.514.770
ATTIVITA' PRODUTTIVE	22.398	<<	<<	<<	<<	4.976	4.976.090
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	<<	<<	<<	<<	<<	1.194.334	66.185.524
GIUSTIZIA	<<	<<	1.293	<<	<<	5.076	7.089.020
AFFARI ESTERI	1.022.210	<<	<<	<<	<<	4.039	2.111.290
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.918	<<	3.258	<<	<<	313.429	48.774.203
INTERNO	1.409	<<	<<	62.347	<<	185.201	23.119.775
AMBIENTE E TERRITORIO	0.593	<<	<<	<<	<<	408	404.347
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	814	<<	200	4.770	<<	4.132	2.788.647
COMUNICAZIONI	5.934	<<	<<	310	<<	45	200.262
DIFESA	115.134	<<	4.667	101.234	<<	53.326	16.532.501
POLITICHE AGRICOLE	836	<<	<<	<<	<<	729	926.008
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	597	<<	10.419	2	<<	242	1.537.975
SALUTE	20.055	<<	<<	<<	<<	12.987	1.289.062
TOTALE	1.587.157	15.700.000	71.273.565	44.185.269	833.326	20.305.031	436.129.563

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

989/D/673

ALLEGATO B72

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSANINO FINANZIARIO 2005
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	487.599	6.387.553	1.773.360	<<	34.240	9.347.179	4.871.372	22.901.304
ATTIVITA' PRODUTTIVE	44.713	208.963	2.741.847	<<	8.424	10.000	101.193	3.113.129
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	15.809	3.105.342	75.393	<<	<<	<<	8.000	3.205.544
GIUSTIZIA	386.205	<<	<<	<<	7	<<	<<	388.212
AFFARI ESTERI	19.096	<<	<<	<<	4.442	<<	<<	23.538
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	112.872	2.688.684	448.930	<<	120.058	<<	164.915	3.688.359
INTERNO	834.104	2.588.090	<<	516	<<	<<	<<	3.422.681
AMBIENTE E TERRITORIO	290.769	957.319	7.154	<<	<<	2.611	<<	1.257.952
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.158.978	1.736.117	2.040.068	15.846	<<	568.482	2.500	5.621.951
COMUNICAZIONI	28.184	<<	165.976	<<	<<	3.693	<<	217.259
DAFESA	2.570.308	<<	<<	62	34.100	<<	<<	2.604.500
POLITICHE AGRICOLE	433.978	354.188	466.497	<<	<<	238.411	10.000	1.483.051
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	559.520	225.296	98.740	81.131	<<	1.049	50	965.788
SALUTE	4.106	532.722	<<	<<	<<	124	<<	537.754
TOTALE	6.950.071	18.785.113	7.836.065	97.555	198.270	10.170.956	5.192.030	49.211.061

**C) Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 2005 - 2007
(a legislazione vigente)**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/018/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2005-2007 A LEGISLAZIONE VIGENTE RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MIGLIAIA DI EURO)		ALLEGATO C	
	2005	2006	2007
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	375.036.720	389.733.190	404.492.190
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	25.633.995	24.237.185	25.551.085
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	8.943.337	1.867.337	867.337
TOTALE ENTRATE FINALI	409.612.052	415.837.711	430.910.611
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	422.736.547	418.506.449	421.085.338
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	42.980.817	41.670.319	36.987.100
TOTALE SPESE FINALI	465.717.364	460.176.768	458.072.438
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	179.611.304	178.617.398	178.606.159
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	645.328.668	638.794.166	636.678.597
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-22.128.632	-4.536.074	8.957.936
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-58.137.312	-44.339.047	-27.161.827
INDEBITAMENTO NETTO	-61.146.238	-40.008.112	-23.190.275
RICORSO AL MERCATO	-235.748.816	-222.957.046	-205.767.986

9861/0204.1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2005 - 2007 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (MILIARDI DI EURO)		ALLEGATO C/1		
		2005	2006	2007
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I -	IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	188.497.260	193.996.570	201.118.580
CATEGORIA II -	TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	135.911.560	142.723.220	148.803.940
CATEGORIA III -	IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	29.609.800	30.643.100	31.291.100
CATEGORIA IV -	MONOPOLI	9.457.000	10.138.000	10.328.000
CATEGORIA V -	LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO	11.530.110	12.234.300	12.960.670
	TOTALE	375.035.720	389.733.190	404.492.190
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI -	PROVENTI SPECIALI	618.124	618.125	618.125
CATEGORIA VII -	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	6.775.715	6.839.970	7.151.905
CATEGORIA VIII -	PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	438.001	448.001	458.001
CATEGORIA IX -	PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	2.425.823	2.425.823	2.425.823
CATEGORIA X -	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	3.938.509	3.930.109	4.158.809
CATEGORIA XI -	RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	9.587.500	7.768.435	8.509.806
CATEGORIA XII -	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	1.847.321	2.147.321	2.232.587
	TOTALE	25.633.995	24.237.185	25.551.085
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI			
CATEGORIA XIII -	VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	8.007.747	1.007.747	7.747
CATEGORIA XIV -	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	833.326	833.326	833.326
CATEGORIA XV -	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	101.264	28.264	28.264
	TOTALE	8.942.337	1.869.337	869.337
	TOTALE ENTRATE FINALI	408.612.052	416.837.711	430.910.611

9991_0221_1

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2005 - 2007 A LEGISLAZIONE VICENTE ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)			
	2005	2006	2007
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	81.073.615	81.237.904	81.348.201
CONSUMI INTERMEDI	11.363.455	9.642.527	9.132.490
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.237.692	4.247.912	4.232.174
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	173.058.940	172.536.130	175.746.171
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.912.686	3.429.144	3.372.459
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	5.390.887	4.989.613	4.854.470
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.570.430	1.539.469	1.422.828
RISORSE PROPRIE CEE	15.700.000	15.250.000	15.800.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	71.269.976	71.066.927	71.013.525
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	44.196.288	44.012.839	43.856.772
AMMORTAMENTI	833.326	842.684	862.684
ALTRE USCITE CORRENTI	10.141.230	8.511.360	8.453.571
TOTALE	422.796.547	418.506.449	421.065.336

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

399/1022/2

ALLEGATO C/2		
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2005 - 2007 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MILIARDI DI EURO)		
	2006	
	2006	
	2007	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	5.414.850	4.883.066
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	14.008.287	14.344.183
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	5.786.891	2.706.389
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	24.521	24.072
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	179.187	150.575
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	11.900.595	10.793.005
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4.355.199	4.077.816
TOTALE	41.670.310	36.987.100
TOTALE SPESE FINALI	460.176.759	458.072.439

999/024/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2006-2007 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(Migliaia di euro)

MINISTERI	2005	2006	2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	577	3.437	8.847
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	925.088	650.400	576.900
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	30.800	32.841	32.841
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	147.757	172.474	180.574
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	11.500	11.500	11.500
MINISTERO DELL'INTERNO	14.508	11.008	22.908
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	2.498	7.683	7.683
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	750	1.008	<<
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	<<	5.009	5.000
MINISTERO DELLA DIFESA	10.135	10.135	10.135
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	5.367	19.000	17.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.800	1.100	382
MINISTERO DELLA SALUTE	86.332	80.723	81.733
TOTALE ALLEGATO	816.737	1.006.311	953.483

95/0028/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2005-2007 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(Migliaia di euro)

MINISTERI	2005	2006	2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	566.180	582.675	679.948
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	15.590	<<	<<
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2.500	<<	<<
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	70.954	9.500	5.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.500	7.030	<<
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	16.000	29.155	8.800
TOTALE ALLEGATO	563.634	628.330	692.948

**D) Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 2005 - 2007
delle Aziende autonome**

998/0541/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2005 - 2007 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MIGLIAIA DI EURO)			
	2005	2006	2007
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.347.714	1.386.940	1.418.596
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.000	8.000	8.000
TOTALE	1.355.714	1.406.940	1.424.596
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.394.826	1.359.299	1.376.162
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	47.326	43.706	44.092
TOTALE	1.442.151	1.403.005	1.420.254
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE			
	3.663	3.663	4.342
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.355.714	1.406.940	1.424.596
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	50.888	47.641	48.434
SALDO NETTO DA FINANZIARE	3.563	3.933	4.342
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

998/056/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2005 - 2007 A LEGISLAZIONE VIGENTE
 AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO - ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE
 (MIGLIAIA DI EURO)

	2005	2006	2007
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	1.185.619	1.232.040	1.244.791
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	30.692	30.692	30.692
CATEGORIA III - REDDITI	91.403	96.208	101.113
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	40.000	40.000	40.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	1.347.714	1.398.940	1.416.596
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	>>	>>	>>
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	8.000	8.000	8.000
TOTALE TITOLO II	8.000	8.000	8.000
TOTALE	1.355.714	1.406.940	1.424.596

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2005 - 2007 A LEGISLAZIONE VIGENTE
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO: ANALISI DI SPESE PER CATEGORIE
(MIGLIAIA DI EURO)

	2005	2006	2007
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	107.100	110.320	113.862
CONSUMI INTERIEDI	900.541	910.514	927.244
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2	2	2
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	215.915	258.065	258.065
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	17.590	17.590	17.590
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	9.180	8.809	8.400
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	43.000	43.000	43.000
AMMORTAMENTI	8.000	8.000	8.000
ALTRE USCITE CORRENTI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	1.304.826	1.359.299	1.376.162
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	47.325	43.708	44.032
TOTALE TITOLO II	47.325	43.708	44.032
TOTALE	1.352.151	1.403.007	1.420.254

E) - **Quadro generale riassuntivo del
bilancio pluriennale programmatico
per il triennio 2005- 2007**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2005-2007									
(Al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA)									
in miliardi di euro									
	Comunitario 2003	LB 2004	Assestato 2004 aggiornato con L.191/2004	2005	2006	2007	Tassi di variazione medi		
Entrate tributarie	336,5 26,6	336,3 24,4	340,9 25,2	350,7 24,8	365,0 25,0	384,0 24,9	4,6		
Altre entrate	34,1 2,6	31,6 2,3	31,8 2,3	34,6 2,4	31,5 2,1	30,9 2,0	-5,5		
ENTRATE FINALI	380,6	367,9	372,7	385,3	406,5	414,9	3,8		
Spese correnti netto interessi	288,5 22,2	304,8 22,4	310,4 22,9	321,8 22,8	328,7 22,3	305,4 21,8	2,1		
Interessi	71,3 5,5	74,9 5,5	74,9 5,5	71,3 5,0	72,0 4,9	75,0 4,9	2,6		
Spese in conto capitale	51,8 4,0	42,9 3,2	44,4 3,3	40,9 2,9	43,1 2,9	44,5 2,9	3,6		
SPESA FINALE	411,6	421,8	429,6	433,9	443,8	451,3	2,3		
RESPARMIO PUBBLICO	19,5 1,5	18,4 -1,4	20,1 -1,5	16,7 -1,2	-2,2 -0,1	2,6 0,2			
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-31,0	-53,9	-56,9	-48,6	-40,3	-39,3			
AVANZO PRIMARIO	2,4 40,3	-4,0 21,0	-4,2 18,0	-3,4 22,7	-2,9 28,7	-2,6 35,6			
SALDO DI BILANCIO	3,7	1,6	1,3	1,6	1,9	2,3			
ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE	24,6 -1,9	-49,1 -3,6	-52,1 -3,8	-48,6 -3,4	-38,3 -2,6	-34,3 -2,2			
PIU ai prezzi di mercato	300,9	363,9	353,9	413,9	476,8	541,7			

Gli allegati 1 e 2 nonché le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono stati approvati nel testo del Governo (si veda lo stampato n. 3224), con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 3224-bis), dalla Seconda Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 3224-ter) e dalla Terza Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 3224-quater).

